



Riassunto dei fondamenti giuridici per le scorte di prodotti agricoli in virtù dell'articolo 15 LD

Legge sulle dogane (LD)¹

Art. 15 Prodotti agricoli

¹ Per i prodotti agricoli importati nel periodo libero e ancora in commercio all'inizio del periodo amministrato occorre presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare posticipatamente la differenza di dazio rispetto alle aliquote fuori contingente doganale.

² Il Consiglio federale disciplina i particolari. Esso può prevedere che le merci vengano computate su parti liberate dei contingenti doganali

Ordinanza sulle dogane (OD)²

Art. 55 Obbligo di una nuova dichiarazione doganale

(art. 15 cpv. 2 LD)

Chi possiede prodotti agricoli in quantità ancora disponibili in commercio conformemente all'articolo 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)³ deve inoltrare una nuova dichiarazione doganale per questi prodotti.

Art. 56 Esenzione dal pagamento della differenza di dazio

(art. 15 cpv. 2 LD)

¹ La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è esonerata dal pagamento della differenza di dazio di cui all'articolo 15 LD, sempre che i prodotti agricoli disponibili di cui all'articolo 7a OIEVFF le siano computati sulle quote di contingente doganale ad essa assegnate.

² La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve chiedere un'eventuale esenzione dal pagamento della differenza di dazio nella dichiarazione doganale. Essa deve inoltrare contemporaneamente alla dichiarazione doganale la conferma scritta che la sua quota di contingente doganale è stata ridotta di conseguenza. Questa conferma è rilasciata via Internet mediante un'applicazione sicura [del UFAG, AEV14-online].

Art. 57 Indicazioni supplementari con la dichiarazione doganale

(art. 15 cpv. 2 LD)

¹ Con la dichiarazione doganale dev'essere pure presentato un riepilogo dei luoghi di deposito dei prodotti agricoli ancora disponibili in commercio all'inizio del periodo amministrato secondo l'articolo 7 OIEVFF, con l'indiazione precisa del luogo, la designazione della merce, la voce di tariffa e la massa propria.

¹ Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD ; RS 631.0)

² Ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 (OD ; RS 631.01)

³ Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura del 7 dicembre 1998 (OIEVFF; RS 916.121.10)

Art. 58 Lista delle merci fornite a terzi

(art. 15, cpv. 2, LD)

¹ Il titolare di un PGI deve elencare all'Amministrazione delle dogane, su richiesta, tutti i prodotti agricoli forniti a terzi e

da esso importati nel periodo libero prima della data corrispondente di cui all'articolo 7 capoverso 1 OIEVFF.

La lista deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. designazione delle merci;
- b. voce di tariffa;
- c. massa propria;
- d. nome e indirizzo dell'acquirente.

Art. 59 Termine per la dichiarazione doganale

(art. 15, cpv. 2, LD)

Per i prodotti agricoli ancora disponibili di cui all'articolo 7 OIEVFF, la dichiarazione doganale deve pervenire alla Direzione generale delle dogane via Internet, mediante un accesso sicuro, entro le 24.00 del secondo giorno dopo l'inizio del periodo definito all'articolo 7 capoverso 1 OIEVFF. Se il giorno in questione cade di domenica o in un giorno riconosciuto come festivo dal diritto federale, la dichiarazione doganale deve pervenire alla Direzione generale delle dogane entro le 8.00 del giorno feriale successivo.

Art. 60 Accettazione della dichiarazione doganale

(art. 15 cpv. 2 e art. 33 cpv. 2, LD)

Le dichiarazioni doganali, che giungono tempestivamente e in maniera completa presso la Direzione generale delle dogane, sono ritenute accettate ai sensi dell'articolo 33 LD.

Art. 61 Menzione dell'obbligo di una nuova dichiarazione doganale

(art. 15 cpv. 2, LD)

Chi consegna a un terzo prodotti agricoli importati nel periodo libero deve informarlo, per scritto, dell'obbligo di nuova dichiarazione doganale conformemente all'articolo 55.

Art. 62 Controlli dell'Ufficio federale dell'agricoltura

(art. 15, cpv. 2, LD)

¹ L'Amministrazione delle dogane può coinvolgere l'Ufficio federale dell'agricoltura per controlli domiciliari delle persone soggette all'obbligo di dichiarazione conformemente all'articolo 55.

² Al riguardo, l'Ufficio federale dell'agricoltura può procedere a controlli fisici del genere, della quantità e della natura dei prodotti agricoli, richiedere tutte le informazioni necessarie nonché dati e documenti, sistemi e informazioni, che possono rivestire importanza ai fini dell'esecuzione dell'articolo 15 LD.

³ Esso trasmette i risultati dei controlli all'Amministrazione delle dogane per l'esecuzione.

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Art. 7 Prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato

¹ Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio:

- a. all'inizio del periodo amministrato;
- b. il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure

c. il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gen. 2000 sulla liberazione secondo l'OIEVFF).

² Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merci situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio.

³ Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane.

Art. 7a Computo sulle quote del contingente doganale dei prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato

¹ La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 55 dell'ordinanza sulle dogane e titolare di quote di contingenti doganali, può fare computare sulla sua quota del contingente doganale, all'inizio del periodo corrispondente di cui all'articolo 7 capoverso 1, prodotti agricoli importati durante il periodo non amministrato e ancora in commercio presso di essa all'inizio del periodo amministrato.

² Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare via Internet mediante un'applicazione sicura [del UFAG, AEV14-online] il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all'articolo 59 dell'ordinanza sulle dogane.